

N. 402/05 R.G.

N. 7391/04 R.G.N.R.

N. 88/09 Reg. Sent. Del 3.2.2009

Data del deposito 17.2.2009

Data di irrevocab. \_\_\_\_\_

Estratto sent. Con contestuale avviso di deposito (ex artt.128 e 548 c.p.p.):

Comunicato al P.G. il \_\_\_\_\_

Comunicato al P.M. il \_\_\_\_\_

Notificato all'imputato il \_\_\_\_\_

Estratto esecutivo ex art. 28  
reg. esec. trasmesso al P.M. Tribunale di  
Lecce il \_\_\_\_\_

Redatta scheda il \_\_\_\_\_

Camp. Penale N. \_\_\_\_\_

Camp. Civile N. \_\_\_\_\_

Reg. Esec. N. \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI LECCE**  
**Sezione distaccata di CASARANO**

**SENTENZA**

CON MOTIVAZIONE RISERVATA

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Casarano dr. Avv. Rocco Gnoni, alla pubblica udienza del 3.2.2009 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

nata a  
n.

, residente in Via

**LIBERA CONTUMACE**

## IMPUTATO

del reato di cui all'art. 718 ep. e 110 T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 n. 773 per avere installato e usato all'interno del proprio esercizio commerciale pubblico denominato "Bar Pino" un videogioco elettronico per il gioco d'azzardo denominato tipo Slot Machine, in quanto consentiva un tipo di gioco in cui l'elemento aleatorio era assoluto e quindi totalmente preponderante sugli elementi abilità e trattenimento.

Fatto commesso in Matino in data 14.9.2004

Con l'intervento del Pubblico Ministero Avv. Antonella Pasquino

e di Avv. Antonio La Scala difensore di fiducia sost. con delega da Avv. Giovanni F. Rizzo

## CONCLUSIONI

Il P.M.: A) non più previsto come reato. B) Condanna gg. 15 arresto euro 200 ammenda.

Il difensore dell'imputato: Assoluzione - N.d.p. x prescrizione- Minimo della pena.

Motivazione

1. Con decreto del Pubblico Ministero in data 19 gennaio 2005

veniva citata a giudizio per rispondere dei reati indicati in epigrafe.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, durata tredici udienze, di cui cinque andate deserte per assenza testi, impedimento del difensore e astensione dei G.O.T., venivano escussi i testi di lista dell'accusa e della difesa.

All'udienza del 03.02.2009, esaurita l'acquisizione delle prove, il Giudice dichiarava conclusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe e, all'esito della camera di consiglio, pronunciava dispositivo di sentenza dandone integrale lettura, riservando i motivi.

2. L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare la mancanza di penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati di esercizio di giochi d'azzardo di cui agli art.110 TULPS e 718 e 719, co.2, c.p., così modificato il capo d'imputazione ex art.516 c.p.p..

Dalle dichiarazioni rese dai testi dell'accusa è emerso che:

- non c'erano sugli apparecchi sequestrati schede del poker;
- i video giochi non erano funzionanti;
- " " funzionavano con monete da €050 ed erogavano punti rigiocabili o premi di esiguo valore;
- non vi era nessun avventore che giocava;
- nella cassetta degli apparecchi non vi erano né gettoni, né monete.

Dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova del giuoco d'azzardo e men che meno quella del fine di lucro, di lucro economicamente apprezzabile, che si realizzava con questi apparecchi e quindi l'assenza degli elementi essenziali per la configurazione dei reati contestati.

La Cassazione, in una recente sentenza del dicembre 2006, ha stabilito che comunque anche se c'è il giuoco del poker, proprio in virtù della depenalizzazione del 110, non è possibile dedurre il fine di lucro dal solo carattere aleatorio del giuoco, bisogna anche accertare il fine del lucro. Nel caso di specie il fine del lucro apprezzabile non è stato accertato: quindi, ai sensi dell'art. 721 c.p., non è stato dimostrato uno degli elementi essenziali del giuoco d'azzardo.

Pertanto, deve essere emessa sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

Inoltre, si osserva che alla luce delle recenti novelle, il reato di cui all'art.110 TULPS risulta depenalizzato.

**P.Q.M.**

IL GIUDICE ON. letto l'art. 530, c.p.p. assolve dal reato di cui all'art.110, co.9, TULPS perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;

letto l'art.530, co.2°, c.p.p. assolve l'imputata dal reato di cui all'art.718 c.p. perché il fatto non costituisce reato;

Confisca e distruzione di quanto in giudiziario sequestro.

Giorni 90 per i motivi.

Casarano, 3.2.2008

*[Handwritten signature]*  
MARIO RIZZO



Il Giudice Onorario

(avv. Rocco Gnoni)

*[Handwritten signature of Rocco Gnoni]*

14-2-09

*[Handwritten signature]*  
MARIO RIZZO